

VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI (anno 2019 - n. 13)

L'anno 2019, il 3 del mese di giugno alle ore 16,30 presso la sede dell'Associazione Promozione Persona in Roma via Salvatore Pincherle 144, andata deserta la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci in data 2 giugno 2019, si sono riuniti di persona il Consiglio Direttivo dell'associazione di Promozione Sociale "Promozione Persona" su richiesta di Maria Carta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina di nuove cariche nel Direttivo della Associazione per formazione nuovi incarichi
2. Attività e Progetti associativi anno 2019-2020
3. Variazione Statuto e Regolamento in vista della trasformazione ad ETS
4. Spese varie

Viene nominato Presidente dell'assemblea la Sig.ra Vincenza Monaco e come segretario la Sig.ra Emilia Greco. Sono presenti i seguenti soci: Maria Carta, Vincenza Monaco, Domenica Claps, Emilia Greco, Francesca Giambelluca, Paola De Angelis, Corrado Quagliarella, Alessandro Francesco Girodo, Clara Bertolini, Francesca Romana De Honestis, Manuela Tofanicchio.

Sono rappresentati con delega: Patrizia Mosca, Riccardo Greco rappresentati da Vincenza Monaco.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e che sono presenti/rappresentati un totale di n° 13 soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione.

Relativamente al primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente dell'Associazione Sig.ra Carta che, elencando le numerose attività dell'anno in corso e la necessità di implementare figure operative, richiede ai soci la disponibilità ad aggiungersi al Direttivo. La Sig.ra .Domenica Claps si mette a disposizione per l'inserimento nel ruolo di Consigliere del Direttivo, aggiungendosi alle figure di consiglieri già in essere. L'Assemblea vota all'unanimità l'inserimento della Sig.ra Claps nel Direttivo. La variazione del nuovo consigliere verrà comunicata agli organi competenti non appena possibile.

Sul secondo punto all' o.d.g. il vice-presidente, Sig.ra Monaco Vincenza, chiede una effettiva disponibilità ai soci per poter svolgere i progetti previsti per l'anno 2019-2020. Alcuni soci si rendono disponibili per svolgere i seguenti progetti:

Caffè della solidarietà e della amicizia "La gioia del cuore" presso la sede legale; organizzazione di briefing formativi/seminari legali e psicologici su tematiche relative alla disabilità e al diritto degli anziani presso la sede legale; counseling psicologico per anziani, bambini e disabili; progetto retake nel Municipio VIII; partecipazione alle attività e agli eventi del Municipio VIII: bandi, Albo Cultura, Albo dei professionisti e associazioni per lo svolgimento di attività integrative facoltative in orario scolastico nei plessi del Municipio VIII; partecipazione alla Consulta della disabilità; laboratori per bambini nelle scuole e nelle parrocchie. L'Assemblea decide che, in mancanza di soci volontari operativi, alcune attività possono venire sospese;

Sul terzo punto all' o.d.g. il Presidente segnala la necessità di effettuare variazioni allo Statuto, al Regolamento tramite uno studio commercialista. Dato l'intervento richiesto di uno specialista, l'assemblea confermando la volontà di variazione dello Statuto e del Regolamento, stabilisce di accettare senza ulteriori discussioni, le modifiche che verranno stabilite dal professionista. L'assemblea richiede inoltre di verificare, ed eventualmente aggiornare, l' informativa dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Il vice-presidente della Associazione prende la parola relativamente alle spese connesse con le variazioni al punto 3 all'o.d.g. (commercialista per variazione statuto ed altro) ed aggiunge la necessità di richiedere l'intervento di un tecnico a pagamento per l'aggiornamento del Sito web. L'assemblea concorda nella spesa da effettuare per la documentazione del punto 3 dell'o.d.g e per il sito web.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Emilia Greco
Carta Marie

Il Presidente

Vincenza Monaco
Emilia Greco

Firmato digitalmente da:

MARIA CARTA

08/09/2022 18:10

STATUTO

Associazione Promozione Persona – Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"PROMOZIONE PERSONA APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Roma presso la Parrocchia San Leonardo Murialdo via Salvatore Pincherle 144, 00146 Roma e con *durata illimitata*. L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Paolo Nanni

L'Associazione si pone come obiettivo prioritario la promozione umana e cristiana, l'integrazione sociale dei cittadini, l'assistenza alle fasce più deboli della popolazione, agli anziani, ai disabili ed ai pazienti affetti da patologie varie, temporanee o permanenti, poveri, immigrati, donne in difficoltà e, più in generale, adulti, giovani e minori, interessati da ogni forma di disagio (fisico, psichico e sociale, emarginazione, esclusione sociale, devianza).

Persegue il fine della solidarietà civile culturale e sociale ed ha come oggetto la promozione delle forme aggiuntive che vedono la persona, in particolare quella anziana, valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società e favorendone l'integrazione. Intende inoltre promuovere e formare ad una cultura della solidarietà, educando alla tutela dei diritti civili e favorendo la reciproca e pacifica conoscenza, comprensione e convivenza tra culture e religioni diverse tramite il volontariato sociale, la pubblica assistenza, l'istruzione, e la formazione sui diritti civili.

Per il raggiungimento di tale scopo, a puro titolo esemplificativo, e non riduttivo, l'Associazione intende:

- offrire ai suoi principali destinatari (anziani, ammalati, e disabili e alle loro famiglie) dei progetti che possano contribuire a migliorare la qualità della vita e personale specializzato che venga in aiuto alle necessità dei singoli;
- promuovere la dignità della persona mediante l'impegno concreto per la rimozione delle situazioni di bisogno ed emarginazione, individuali e collettive;
- offrire al territorio in cui opera ed alle persone in condizione di disagio e non, servizi informativi di orientamento, di ascolto e di consulenza, con creazione di Centri di ascolto per persone in difficoltà;
- promuove iniziative di socializzazione per guidare i suoi iscritti ed altre persone interessate, alla riscoperta di interessi culturali, organizzando mostre, seminari, convegni, proiezioni, cineforum, dibattiti e feste sociali, attività formative e sportive;
- promuovere e gestire attività culturali e corsi di alfabetizzazione, rivolte all'inclusione sociale di minoranze etniche permettendo l'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate;
- aiutare cittadini stranieri nello svolgimento di pratiche burocratiche e nel promuovere la partecipazione a corsi di aggiornamento ai propri soci e a quanti aderiscono ai progetti;
- organizzare attività di studio e documentazione per approfondire i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l'esclusione e la solitudine e l'abbandono dei sofferenti;
- diffondere la cultura dell'informazione e della prevenzione sociale e sanitaria attraverso supporti editoriali, e la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatico o multimediale. In tal modo fornirà agli utenti disagiati una fonte di aggiornamento per il benessere sociale e sensibilizzerà l'opinione pubblica nei confronti della cultura dell'accoglienza;
- creare ed aderire a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale, avvalendosi della collaborazione con gli Enti locali;
- sottoscrivere convenzioni con terzi e/o partecipare ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci;
- organizzare ogni qualsiasi attività diretta al perseguimento dell'oggetto sociale ed al perseguimento del proprio scopo.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Carlo Maria 2

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell'Organo di amministrazione saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- Soci Ordinari: i soggetti i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione dietro versamento della quota associativa.
- Soci Operativi: persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione e versando una specifica quota stabilita dall'Organo amministrativo stesso.
- Soci Onorari: nominati dall'Organo di amministrazione, persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo i quali non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
- Soci Sostenitori o Promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci non in regola con il versamento della quota associativa perdono la qualifica di socio fino al pagamento della quota.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

Antonio Ranieri

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente;
- l'Organo di controllo o il Revisore Legale

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'avviso di

Carlo Neri

convocazione può alternativamente essere affisso nei locali dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente anche telefonicamente, per e mail e/o fax a richiesta di almeno due dei Consiglieri, almeno 5 giorni prima della data fissata.

All'interno dell'Organo di amministrazione potranno essere nominati, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ante Marie

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Carlo Canis

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi richiedendo di poterne prendere visione presso la sede legale dell'Associazione.

Carla Marie

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Paolo Nani